C I T T A ' D I C A M O G L I

C.A.P. 16032
P R O V I N C I A D I G E N O V A

Telefono 018572901
Telefax 0185773504

Codice Fiscale 83003790108
Partita IVA 00843330101

Prot. n. 14477 REP. N. 920

ORDINANZA N. 38 DEL 08.07.2010

Oggetto: Divieto di accesso alla scogliera ed all'arenile nel tratto compreso tra le località Castellaro e Lo Scalo.

IL SINDACO

CONSIDERATO che il versante del promontorio compreso tra le località Castellaro e Lo Scalo, caratterizzato da una conformazione a picco sul mare, è soggetto a movimenti franosi che allo stato attuale hanno determinato un'evoluzione in termini di dinamica geomorfologica.

VISTA la relazione tecnica, dell'01.06.2010, redatta dai tecnici comunali congiuntamente con il Dott. Geol. Andrea Robbiano, incaricato da questa A.C., da cui si evince che tali fenomeni gravitativi, ascrivibili a crolli e rotolamenti di blocchi rocciosi, anche di grandi dimensioni, e a scoscendimenti di terreno sciolto, frequentemente raggiungono la linea di costa, creando evidenti condizioni di rischio molto elevato per l'incolumità pubblica,

DATO ATTO che con nota prot. n. 12410 del 12.06.2010 è stata inviata comunicazione circa lo stato di pericolosità della fascia costiera suddetta alla Capitaneria di Porto di Genova.

VISTA l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Genova n. 189 del 23.06.2010 con cui, in seguito a segnalazione da parte di questo Comune, è stata disposta nel tratto di mare succitato ricompreso tra le località Castellaro e Lo Scalo, l'interdizione alla navigazione, alla sosta, alla balneazione, alle attività subacque e di superficie, alla pesca sportiva e professionale ed a ogni altra attività nautico-marittima, per 150 metri di distanza dalla costa.

RITENUTO, necessario e doveroso, al fine della tutela della pubblica incolumità, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, disporre il divieto di accesso, attraverso i sentieri pedonali, alle calette ed alle scogliere presenti nel tratto costiero tra le località Castellaro e Lo Scalo, meglio evidenziato nella planimetria allegata all'Ordinanza Capitaneria di Porto di Genova, che si riallega al presente provvedimento.

VISTI gli articoli n. 50 e n. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, "Testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali".

VISTO lo Statuto Comunale.

ORDINA

con decorrenza immediata e fino a revoca, il divieto di accesso alla scogliera ed all'arenile nel tratto compreso tra le località Castellaro e Lo Scalo, meglio evidenziato nella planimetria allegata.

DISPONE

la trasmissione di copia della presente Ordinanza a:

- Capitaneria di Porto di Genova
- Ufficio Locamare Camogli
- Prefettura di Genova
- Ente Parco di Portofino
- Area Marina Protetta di Portofino

ed inoltre al Comando Carabinieri di Camogli, al Comando di Polizia Municipale, all'Ufficio Demanio e all'Ufficio Tecnico Comunale;

l'apposizione di adeguati cartelli di segnalazione del divieto di cui alla presente Ordinanza;

la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune.

AVVERTE

- che l'inosservanza della presente darà luogo alla segnalazione dei trasgressori alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 C.P.
- che è fatto obbligo alla cittadinanza di osservare la presente Ordinanza.
- che è fatto obbligo ai soggetti preposti al controllo di fare osservare la presente Ordinanza.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge n. 1034/1971, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso;

che l'Ufficio presso il quale si può prendere visione, negli orari di accesso al pubblico, degli atti relativi al presente provvedimento è l'Ufficio Tecnico Comunale, ubicato al piano 6° della Sede Comunale, Via XX Settembre, 1.

Il Sindaco

f.to Dott. Italo Mannucci